

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2018 —  
Zubair Haqbin / Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers**

**(Causa C-233/18)**

(2018/C 211/19)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Arbeidshof te Brussel

**Parti**

*Appellante:* Zubair Haqbin

*Appellato:* Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, della direttiva <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso stabilisce in modo tassativo i casi nei quali le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o revocate, o se dall'articolo 20, paragrafi 4 e 5, discenda che la revoca del diritto alle condizioni materiali di accoglienza può avere luogo anche a titolo di sanzione applicabile alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.
- 2) Se l'articolo 20, paragrafi 5 e 6, debba essere interpretato nel senso che, prima di adottare una decisione relativa alla riduzione o alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza o a sanzioni, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie che garantiscono il diritto a un tenore di vita dignitoso durante il periodo di esclusione, o se si tali disposizioni possano essere rispettate mediante un sistema in cui, dopo la decisione di riduzione o di revoca della condizione materiale di accoglienza, si verifica se la persona che forma l'oggetto della decisione goda di un tenore di vita dignitoso ed eventualmente si adottano in quel momento misure correttive.
- 3) Se l'articolo 20, paragrafi 4, 5 e 6, in combinato disposto con gli articoli 14, 21, 22, 23 e 24 della direttiva e con gli articoli 1, 3, 4 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una misura o sanzione di esclusione provvisoria (o definitiva) dal diritto a condizioni materiali di accoglienza è possibile, o non è possibile, nei confronti di un minorenni, segnatamente nei confronti di un minorenni non accompagnato.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 5 aprile  
2018 — «Unicredit Leasing» EAD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna  
praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP**

**(Causa C-242/18)**

(2018/C 211/20)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad

**Parti**

*Ricorrente:* «Unicredit Leasing» EAD

*Resistente:* Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP